

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 27.10.2009

Il Segretario Comunale

Oggetto: Misure per il contenimento degli inquinanti atmosferici stagione 2009/2010.

Il Sindaco riferisce:

- che in occasione del Tavolo Tecnico Zonale tenutosi a Mestre, presso la sede della Provincia di Venezia in data 22/10 c.a., a cui ha presenziato il Responsabile del Settore Ambiente Eugenio Reato, è emerso, tra l'altro, quanto segue:

- che la Provincia di Venezia, al fine di porre in atto iniziative mirate a contrastare il livello di inquinamento atmosferico proponeva l'adozione delle seguenti misure per la stagione 2009 - 2010:

- divieto di circolazione per i veicoli cosiddetti **non catalizzati**¹ dal lunedì al venerdì;
- fascia oraria 8.00 – 18.00;
- area di applicazione: centro abitato;
- decorrenza: dal 2 novembre 2009 al 31 marzo 2010;
- sospensione: da lunedì 21 dicembre 2009 a mercoledì 6 gennaio 2010 (feste natalizie)
- deroghe: come da elenco che segue²

¹ Oggetto del provvedimento sono i veicoli appartenenti alle seguenti categorie di veicoli a motore - di qualsiasi uso - a combustione interna:

- a) autoveicoli, come individuate all'art. 54, lettera a), del d.lgs 30.4.1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", alimentate a gasolio e immatricolate prima del 1 Gennaio 1993 o comunque non rispondenti alla normativa 93/59/EEC (Euro I), salvo specifica documentazione attestante l'installazione di Filtro AntiParticolato;
- b) autoveicoli, come individuati all'art. 54, lettere b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n, del d.lgs n. 285/1992, alimentati a gasolio e immatricolati prima del 01/01/1997 o comunque non rispondenti alla normativa 93/59/CE e 91/542/EEC Stage II, salvo specifica documentazione attestante l'installazione di Filtro AntiParticolato;
- c) autoveicoli, come individuate all'art. 54, lettera a) del d.lgs. n. 285/1992, alimentate a benzina e immatricolate prima del 01/01/1993 o comunque non rispondenti alla normativa 91/441/EEC (Euro I) (non catalizzate);
- d) motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi, immatricolati prima del 01.07.1999 o comunque non rispondenti alla normativa 97/24/EC.

² elenco deroghe:

veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano;
veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);

- 1) veicoli con almeno tre persone a bordo che si stiano recando presso la medesima destinazione (car pooling), nonché i veicoli in servizio di car sharing; gli autobus, scuolabus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con o senza conducente;
- 2) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
- 3) veicoli utilizzati nell'ambito di cerimonie nuziali e di funerali, compresi quelli dei partecipanti alle cerimonie stesse (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 4) veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503), veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse. Per il tragitto percorso senza la presenza a bordo dei soggetti sopraelencati, finalizzato alle esigenze di spostamento di quest'ultimi, è necessario il possesso di una dichiarazione rilasciata dalle scuole, uffici, ambulatori etc. riportante l'indirizzo, l'orario di inizio e termine dell'attività scolastica, lavorativa, di terapie etc, ed ogni altro elemento utile all'individuazione della specifica destinazione funzionale del veicolo (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 5) veicoli utilizzati per il trasporto di persone presso strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso. Per l'eventuale circolazione in assenza della persona che legittima il transito del veicolo, è necessario esibire copia della certificazione medica o della prenotazione (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 6) veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo; veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, degli operatori e delle associazioni ed imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria o sociale, nonché dei familiari dei soggetti che usufruiscono dell'assistenza domiciliare integrata (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 7) veicoli con targa straniera, condotti da non residenti in Italia;

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 27.10.2009

Il Segretario Comunale

- ogni provvedimento si ritiene sospeso in caso di sciopero del Trasporto Pubblico Locale.

Considerato:

- che appare opportuno aderire a quanto proposto dalla Provincia di Venezia, consentendo la circolazione per i conducenti di veicoli non catalizzati con età superiore ai 75 anni ;

- 8) veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"); veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D. Lgs. 494/96, 528/99 per sopralluoghi di carattere di urgenza (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 9) veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione C.D., del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC; veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento. Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio; veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima ed un'ora dopo l'apertura e la chiusura dell'attività (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 10) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d'istituto; autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;
- 11) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- 12) veicoli dei lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione dell'orario di lavoro rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera, quando dalla certificazione risulti un orario di inizio o fine turno tale da non consentire l'uso del mezzo pubblico (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"); veicoli di lavoratori dipendenti o autonomi con certificazione rilasciata dall'impresa o dall'ente presso cui prestano la loro opera e da cui risulti che la sede dell'azienda, dell'ente o l'abitazione del lavoratore non sono normalmente servite dai mezzi pubblici di trasporto (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 13) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;
- 14) veicoli dei giornalisti muniti del contrassegno rilasciato dal Comune, limitatamente alle esigenze di spostamento connesse all'esercizio della professione;
- 15) veicoli delle autoscuole adibiti alle esercitazioni alla guida muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Venezia, nonché veicoli dei candidati agli esami per il rilascio della patente di guida; veicoli convocati per le operazioni di revisione e collaudo muniti di apposita prenotazione presso il Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Venezia e presso le officine autorizzate, limitatamente al giorno ed al percorso necessario per il compimento delle citate operazioni;
- 16) veicoli di operatori commerciali su aree pubbliche diretti ai mercati rionali o da essi provenienti;
- 17) veicoli di agenti di commercio muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa; veicoli in uso ad avvocati, muniti di tesserino di appartenenza all'Ordine, impegnati in difese d'ufficio o di fiducia attinenti a provvedimenti restrittivi della libertà personale e più in generale a provvedimenti urgenti o procedimenti penali con imputati in stato di detenzione;
- 18) autoveicoli adibiti al trasporto merci, autoveicoli per il trasporto in conto proprio e/o conto terzi intestati a imprese per l'esercizio di attività commerciali, artigianali o industriali, o per il trasporto di attrezzature di lavoro, limitatamente all'esercizio della propria attività (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
- 19) veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari e scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata e uscita del minore (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"), e con l'attestazione dell'orario da parte del Dirigente/Responsabile scolastico;
- 20) autoveicoli e motoveicoli d'epoca, di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada nei limiti di quanto previsto dal citato articolo e solo se iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal nuovo codice della strada o da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale. La circolazione dei veicoli d'epoca dovrà essere documentata con le modalità previste dal titolo "autorizzatorio";
- 21) veicoli omologati EURO IV e superiori conformi a specifiche Direttive europee2 (la sigla della direttiva compare nella sezione 2 rigo V.9 della carta di circolazione ed è spesso integrata con ulteriore specifica nella sezione 3 della carta di circolazione); veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP);
- 22) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (massima categoria giovanissimi) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa-impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo l'inizio e la fine degli allenamenti, muniti di chiara identificazione (logo della società) e di titolo autorizzatorio con l'attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva;

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 27.10.2009

Il Segretario Comunale

- che si ritiene inoltre di proseguire con le operazioni di lavaggio delle strade, così come viene ormai effettuato da quattro anni.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Con due distinte votazioni, di cui una per l'immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi,

DELIBERA

1. di formulare a tutti i Settori di questo Comune e al Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta, per quanto di propria competenza, il seguente indirizzo:
 - adottare i provvedimenti che si renderanno necessari per attuare quanto stabilito dal T.T.Z. presso la Provincia di Venezia, così come indicato nelle premesse a partire dal 02/11/2009. Nello specifico il Comando di Polizia Locale dovrà inoltre inserire, nel provvedimento che verrà adottato, la possibilità di consentire la circolazione ai conducenti con età superiore ai 75 anni dei veicoli non catalizzati.
2. ogni provvedimento si ritiene sospeso in caso di sciopero del trasporto pubblico locale.
3. il Settore Lavori pubblici dovrà predisporre la segnaletica stradale conseguente all'ordinanza che sarà assunta in ottemperanza a quanto stabilito al punto 1 del presente dispositivo.
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.